

## Riattivazione delle commissioni prefettizie di esame per l'abilitazione alla manutenzione degli ascensori

La nostra Associazione prende atto, con sconcerto, delle considerazioni espresse dal Consiglio di Stato in merito alla norma contenuta nello schema di decreto di recepimento della direttiva 2014/33/UE attualmente all'esame della Camera dei deputati, laddove si prevede la rivitalizzazione delle commissioni di esame istituite presso le prefetture per la concessione dell'abilitazione del personale tecnico addetto alla manutenzione degli ascensori (art. 15 DPR 162/99).

Il Consiglio di Stato, infatti, pur apprezzando nel merito l'iniziativa del Governo, ritiene che la norma in questione sia priva di base legale (parere n. 1852/2016 del 6 settembre 2016).

Come è noto, la sospensione ormai da oltre tre anni delle sessioni di esame presso le prefetture, che comporta la impossibilità di inoltrare istanza per sostenere l'esame di abilitazione, ha determinato disagi crescenti per le imprese e per i lavoratori del comparto ascensoristico. Da un lato, le imprese di manutenzione hanno difficoltà a far fronte alle commesse di manutenzione in quanto, in base all'art. 15 del D.P.R. 162/99 non possono sostituire il personale patentato in uscita (nella maggior parte dei casi per pensionamento) con tecnici abilitati; dall'altro, i tecnici che hanno acquisito la necessaria formazione ed esperienza non possono né operare né essere assunti dalle imprese di manutenzione in mancanza del "patentino".

Inoltre, gli apprendisti che hanno concluso il periodo di 5 anni presso le ditte di ascensori e frequentato un corso di preparazione all'esame per l'abilitazione alla Manutenzione ordinaria di ascensori e montacarichi non possono essere assunti a tempo indeterminato, come previsto dal C.C.N.L., non potendo essere inquadrati nella qualifica acquisita per la mancanza del certificato di abilitazione.

Molte imprese del settore rischiano di non essere più in grado di garantire la continuità dei controlli di manutenzione ordinaria per la mancanza di personale abilitato, causata dagli esami bloccati, e attendevano con trepidazione l'entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva 2014/33/UE nel quale il Governo aveva annunciato, anche rispondendo ad interrogazioni parlamentari, l'inserimento della norma per il ripristino e riattivazione delle commissioni prefettizie.

Ora la recentissima censura dei giudici amministrativi sembra precludere tale possibilità, e pone un problema gravissimo per la sicurezza.

Unitamente alle altre Organizzazioni rappresentative del comparto, abbiamo chiesto, pertanto, un incontro urgente con i vertici del Ministero per affrontare immediatamente il problema e valutare le possibili soluzioni da implementare nel più breve tempo possibile.

Nel merito del parere sulla riattivazione delle commissioni prefettizie di esame per l'abilitazione alla manutenzione degli ascensori, non riusciamo a capire per quale motivo si ritiene che "... la norma sia chiaramente priva di base legale, poiché non rientra né nel contenuto obbligatorio della direttiva, né in quello facoltativo. ...” e non è chiaro il riferimento di questa affermazione. Infatti, l'art. 15 del **D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162**, ancora in vigore, recita testualmente:

*“Art. 15. Manutenzione*

*Comma 1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato.*

*Il certificato di abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico - pratica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.”*

Il parere espresso dal Consiglio di Stato relativo alle modifiche da applicare al D.P.R. n. 162/99, è finalizzato soltanto alla attuazione della direttiva 2014/33/UE, che non prevede l'abrogazione in toto dell'art. 15.

In merito alla sicurezza degli ascensori installati anteriormente al 1999, prendiamo atto, invece con soddisfazione, di quanto espresso nelle considerazioni del Consiglio di Stato che ha ribadito l'esigenza di provvedere all'adeguamento del vecchio parco impianti ed invita il Governo ad adottare con urgenza un provvedimento in tal senso.

In Italia, infatti, (secondo i dati forniti dalle stesse associazioni di categoria rappresentative degli operatori del settore) vi sono circa 700.000 ascensori installati antecedentemente all'attuazione (nel 1999) della Direttiva 95/16/CE, che ha previsto requisiti di sicurezza più efficaci e rigorosi rispetto a quelli all'epoca in uso e in linea con quelli ora sostanzialmente confermati dalla nuova direttiva.

Tali ascensori quindi, ove non siano stati oggetto di autonomi interventi di adeguamento o di sostituzione di parti e componenti, non garantiscono a chi li utilizza il medesimo livello di sicurezza garantito dagli ascensori installati più recentemente ed in conformità alla predetta direttiva. Poiché la durata di un impianto di ascensori va ben oltre i venti anni, non può neppure ipotizzarsi che il problema si risolva naturalmente con il completarsi nel medio periodo di un autonomo processo di sostituzione di tutti gli impianti più vecchi. Facendo riferimento solo ai requisiti la cui carenza è più rilevante e, sulla base dell'esperienza, maggiormente collegata ad incidenti, è stato stimato che dei predetti 700.000 ascensori installati prima del 1999 circa il 40% siano ancora caratterizzati da un'inadeguata precisione di arresto della cabina dell'ascensore (problema cui risulta connesso più di un terzo degli infortuni rilevati), circa il 35% presentino problemi relativamente all'adeguatezza dei sistemi di protezione contro urti e schiacciamento per la chiusura delle porte della cabina o al piano (carenza cui risulta connesso più di un quarto degli infortuni rilevati), e circa il 70% è sprovvisto di adeguati dispositivi di illuminazione di emergenza o di richiesta di aiuto dalla cabina.

**Formalmente la scelta di non intervento è legittima, poiché la materia è disciplinata non dalla direttiva cui si dà attuazione con il regolamento in esame, ma con la raccomandazione europea 95/216/CE, che è atto non vincolante.**

Nella relazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) si chiarisce che l'Italia, sfruttando l'occasione offerta dalla direttiva, ha avviato la relativa analisi di impatto, concludendo circa la necessità di approfondire la tematica, rinviando l'intervento a un autonomo atto normativo, con lo scopo di determinare un ulteriore significativo abbattimento del già limitato numero di infortuni a utenti nel nostro Paese, infortuni spesso collegati proprio ai requisiti essenziali di sicurezza non presenti, e ad oggi non dovuti, per gli ascensori più vecchi.

**Trattandosi di materia attinente all'incolumità pubblica, il Consiglio di Stato, pur non potendo censurare la scelta di rinvio, segnala al Governo l'esigenza di provvedere con urgenza**, poiché, al di là dei dati statistici, comunque non tranquillizzanti, vi è un'esigenza – particolarmente avvertita nell'attuale fase storica – di sicurezza a tutti i livelli da parte della comunità nazionale, il cui soddisfacimento ha un impatto fondamentale sul rapporto di fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato.

**Né è il caso di correre il rischio che una significativa differenza degli standard di sicurezza tra vecchi e nuovi impianti sia percepita come un'ingiustificata discriminazione che patiscono i proprietari di edifici acquistati in epoca più antica, legata a un mancato adeguamento alle nuove norme di sicurezza.**

Il Presidente  
(Bruno VENDITTI)



Roma, 27 settembre 2016